

Regolamento per la disciplina della localizzazione satellitare veicolare

approvato con delibera del CdA n.34/2022 del 7.5.2022

MODALITA' ADOTTATE E MOTIVAZIONI:

Il sistema di localizzazione è stato approvato dalle organizzazioni sindacali giusto verbale del giorno 07 agosto 2019 prot. 9547 del 08.08.2019.

Il sistema, BLACK BOX, viene installato con le seguenti finalità:

- assicurare la sicurezza e l'incolumità del personale;
- fornire un ausilio per rilevazioni di tipo quantitativo e statistico/gestionale;
- finalità di carattere logistico/organizzativo (possibilità di effettuare un intervento di riparazione con il veicolo più vicino in zona, nonché volte a garantire la sicurezza e l'incolumità dei lavoratori ed infine prevenire e contrastare eventi criminosi ai danni dei beni aziendali)
- il sistema di localizzazione, completo del servizio di televigilanza H24, consente di ottenere elevati sconti in sede di noleggio/assicurazione delle auto.

Il sistema si compone di una GPS unit, di un giroscopio, di un accelerometro triassiale xyz e di un dispositivo diagnostico ODB.

I dati complessivamente rilevati e conservati riguardano:

- il tempo di permanenza di uno o più operatori in un determinato settore e la percorrenza dei veicoli di servizio in un determinato settore;
- posizione (latitudine e longitudine)
- stato del quadro (acceso spento)
- voltaggio della batteria della vettura
- voltaggio della batteria interna di backup
- velocità del veicolo Km/h
- stato movimento (vero/falso)
- codice cella GSM (operatore, mcc, mnc)
- odometro interno (contachilometri software, calcolato su posizioni gps)
- stato fix del sistema gps (vero/falso);

il soggetto designato responsabile esterno del trattamento è il fornitore del servizio di localizzazione, TEXA S.p.A. con sede in Via 1° maggio n. 9 – 31050 Monastier (TV) che dichiara di aver assolto, tramite procedura formale, agli obblighi di legge per la protezione dei dati personali in relazione al trattamento di dati che indicano la posizione geografica.

Tutte le informazioni concernenti i singoli mezzi nonché i dati generanti dal sistema (es. tracce di posizionamento dei mezzi) vengono raccolte e trattate direttamente dall'Ente presso i server della azienda TEXA S.p.A. con sede in Via 1° maggio n. 9 – 31050 Monastier (TV), in qualità di Titolare del trattamento, e non saranno oggetto di diffusione né, fatti salvi gli obblighi di legge od ancora in conseguenza di eventi delittuosi per i quali verrà fatta segnalazione all'Autorità Giudiziaria, di comunicazione a terzi.

La consultazione dei dati relativi alla localizzazione dei veicoli è consentita tramite la "TEXA mobile diagnostic" che adotta specifiche misure di sicurezza a protezione dei dati trattati, esclusivamente al responsabile del servizio, nominato responsabile unico del trattamento dei dati, il quale potrà estrapolare dal sistema, con proprie password, tutti i dati quantitativi relativi al tempo di permanenza di un determinato veicolo o i chilometri percorsi dallo stesso. Le informazioni così raccolte hanno esclusivamente finalità di carattere statistico / gestionale e non sono correlate al personale.

Nelle more dell'atto di nomina del responsabile di cui al punto precedente, il responsabile unico del trattamento dei dati è individuato nella figura del Direttore Generale.

L'Azienda Speciale Regionale Molise Acque adotta il presente regolamento sull'utilizzo di tale sistema tecnologico e lo trasmette ai dipendenti insieme ad ampia informativa art. 13 del Reg EU 679/2016.

Sulle auto aziendali dotate di tali dispositivi sono apposte apposite vetrofanie, riportante la dizione "Veicolo sottoposto a localizzazione", conformi al provvedimento di carattere generale emesso dal Garante.

TITOLO I: DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1: Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali derivanti dall'utilizzo degli impianti di localizzazione satellitare veicolare sulle autovetture Aziendali.
2. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di Protezione dei Dati Personali come da Regolamento Europeo Reg EU 679/2016

Art. 2: Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si elencano le definizioni più significative. Si intende: a) per **"banca dati"**: il complesso di dati personali generato presso i CED Compartimentali, i CED di Direzione Generale nonché i locali tecnici dislocati sul territorio e adibiti a CED, e trattato mediante riprese video (in tempo reale e/o registrate) e sistemi di localizzazione satellitare che, in relazione ai luoghi di installazione degli impianti, riguardano i soggetti nonché i mezzi che transitano nell'area interessata e i veicoli di servizio dotati di tecnologie di video localizzazione;
- b) per **"trattamento"**: tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte in forma cartacea e/o con l'ausilio di mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la connessione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per **"dato personale"**: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente attraverso gli impianti di localizzazione satellitare veicolare;
- d) per **"titolare"**: ASR Molise Acque, nella persona del legale rappresentante, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per **"responsabile"**: la persona fisica, Condirettore / Direttore Centrale / Responsabile UT, preposto dal titolare al trattamento dei dati personali, ovvero la persona giuridica legata al titolare da un rapporto di natura contrattuale preposto dal titolare medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per **"incaricati"**: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per **"interessato"**: la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per **"comunicazione"**: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

Art. 3: Finalità

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di impianti di localizzazione satellitare veicolare si svolga nel rispetto dei diritti e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo ed i programmi informativi sono configurati in modo tale da ridurre al minimo l'utilizzazione dei dati personali e dei dati identificativi, al fine di escluderne il trattamento

quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Art. 4: Trattamento dei dati personali

Le finalità nell'utilizzo dei suddetti impianti sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate all'ASR Molise Acque dal vigente quadro normativo di riferimento.

Art. 5: Notificazione

L'Azienda Speciale Regionale Molise Acque, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 33 -34 del Regolamento Europeo 2016/679.

TITOLO II: SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 6: Responsabile

1. Il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato all'art. 2 lett.e) del presente regolamento, deve rispettare pienamente quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali dalle leggi vigenti.
2. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie istruzioni e disposizioni.

Art. 7: Nomina degli Incaricati del Trattamento dei Dati

1. il Responsabile del trattamento dei dati nomina gli Incaricati del trattamento dei dati derivante dall'utilizzo degli impianti di localizzazione satellitare veicolare;
2. prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento;
3. nell'ambito degli Incaricati, sono designati, con atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password.

Art. 8: Accesso ai sistemi

1. L'accesso è consentito al Responsabile del trattamento dei dati e agli Incaricati secondo le procedure gerarchiche che sovrintendono alla profilazione degli utenti degli impianti di localizzazione satellitare veicolare, relativamente alla gestione amministrativa, contabile, organizzativa e nel rispetto della gestione dei dati garantendo la anonimità e non collegabilità degli stessi al personale come previsto dal presente regolamento in conformità con il regolamento Europeo 2016/679.
2. L'accesso alle registrazioni degli impianti di localizzazione satellitare veicolare è consentito attraverso apposite password. Dette password di accesso sono rilasciate dal Responsabile del trattamento dei dati con il supporto dell'Amministratore di sistema, esclusivamente per controlli relativi di cui al punto precedente.

TITOLO III: REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 9: Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
2. I dati e le informazioni potranno essere visualizzati anche da personale incaricato allo svolgimento di servizi rientranti nei compiti istituzionali della ASR Molise Acque preventivamente autorizzato dal Responsabile del trattamento dei dati.

TITOLO IV: DIRITTI E TUTELE DELL'INTERESSATO

Art. 10: Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, identificabile dietro presentazione di apposita istanza, può esercitare i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento Europeo 2016/679. In particolare, l'interessato ha diritto:
 - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere da parte del Responsabile tempestivo riscontro alla richiesta inoltrata. Detto riscontro deve riguardare:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
 - la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e le finalità su cui si basa il trattamento.
2. le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Responsabile del Trattamento dei Dati mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica certificata;
3. qualora dalla richiesta inoltrata dall'interessato non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, verrà chiesto all'interessato medesimo un contributo alle spese sopportate da Molise Acque per la gestione dell'istanza.

Art. 11: Modifiche regolamentari

I contenuti del presente Regolamento saranno aggiornati nei casi di modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali